CAMERA DEI DEPUTATI N. **4109**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 31 luglio 1997 (v. stampato Senato n. 2287)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Proroga di termini

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 19 agosto 1997

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego).

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, le parole: « alla data del 30 novembre 1995 » sono sostituite

dalle seguenti: « alla data del 30 novembre 1996 » e le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1997 »;

b) al comma 15, le parole: « trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;

c) al comma 18, le parole: « 31 dicembre 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1998 ».

2. All'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) al comma 3, le parole: « non può avere una durata superiore ai cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « non può avere una durata complessiva superiore ai dieci anni »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Il comando disposto ai sensi del presente articolo si protrae nelle legislature successive previa conferma da parte del gruppo parlamentare e comunque entro il limite massimo di durata stabilito dal comma 3 ».

3. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la corresponsione ai pubblici dipendenti, componenti di organi collegiali in posizione di comando o di fuori ruolo, degli emolumenti accessori spettanti al personale delle amministrazioni o degli enti di destinazione è subordinata all'autorizzazione delle amministrazioni vigilanti, di intesa con il Ministero del tesoro, su domanda dell'interessato.

4. È differito al 31 dicembre 1997 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

5. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse al servizio tecnico urgente di soccorso, le procedure

di avviamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, relative alle richieste avviate dal Ministero dell'interno – Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi alle sezioni circoscrizionali per l'impiego entro il 31 dicembre 1996, potranno essere concluse entro il 31 dicembre 1997.

6. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno decorrenza dal 1º gennaio 1992.

ART. 2.

(Differimento di termini in materia di gestione dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche).

1. All'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 1997 »;

b) nella lettera *a)*, le parole: « all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 36, 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

ART. 3.

(Interpretazione autentica in materia di contributi all'editoria).

1. I contributi annui previsti dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono aggiuntivi ed integrativi dei contributi già previsti dalle altre leggi riguardanti l'editoria, cui si sommano a tutti gli effetti contabili.

ART. 4.

(Sanatoria).

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335, 8 agosto 1996, n. 443, e 31 dicembre 1996, n. 670.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di cittadinanza).

1. Le persone nate e già residenti nei territori attualmente italiani, che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica prima del 16 luglio 1920, ad esclusione degli emigrati nel territorio dell'attuale Repubblica austriaca, nonchè i loro discendenti, sono equiparati ai cittadini italiani.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 91, considerandoli come se fossero originari di regioni italiane. I termini di cui all'articolo 17 della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la dichiarazione ivi prevista, già prorogati dal comma 195 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1998.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.